

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: III Sezione, 18 gennaio 2000, n. 489

Qualora il comune stipuli contratti assicurativi con una società privata, per il tramite di un agente di essa, munito o meno di potere di rappresentanza, deve escludersi la ricorrenza, nei confronti di detto agente, di una situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

Omissis.

In particolare, si assume che tale conflitto sarebbe pienamente sussistente nel caso di specie, poiché per il ..., agente della compagnia assicuratrice del Comune, nell'ambito della quale avrebbe avuto poteri di rappresentanza (non essendo tale dato di fatto mai stato smentito dal resistente) sarebbe stato conveniente stipulare il maggior numero possibile di polizze anche a scapito dell'interesse dell'ente territoriale, nel quale era consigliere.

La questione, nei termini in cui è formulata, appare infondata in quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo enunciato il principio, per cui le cause di ineleggibilità devono rigorosamente contenersi entro i limiti indispensabili a garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate, compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare la autenticità o genuinità del voto.

In proposito già la sentenza n. 166 del 1972 enunciava: "secondo la costante giurisprudenza della Corte, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate. È vero che l'art. 51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi; ma, proprio perché questi ultimi, risolvendosi in cause di ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dello stesso art. 51, del libero accesso, in condizione di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, è necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza" (vedi anche Corte cost. n. 53 del 1990, nella quale sono riprese le stesse argomentazioni.) Appare pertanto corretto il giudizio, effettuato nella sentenza impugnata, che ha ritenuto rilevanti le attività attinenti "non un comune rapporto di diritto privato (quale è il contratto di assicurazione) ma un collegamento che riguardi e interessi direttamente e nel suo momento istituzionale l'ente territoriale, di talché l'interesse pubblico sotteso potrebbe subire sospetti di soddisfacimento in funzione di scopi, anche economici, di carattere privato, cosicché l'azione svolta dal consigliere comunale eletto e titolare della contrapposta posizione potrebbe essere improntata a finalità individuali creando pericolose interferenze sul corretto esercizio del mandato elettorale e delle funzioni pubbliche ad esso inerenti." Questo criterio appare infatti rispondente ai principi, enunciati da questa Corte nell'unico precedente specifico, secondo cui "qualora il comune stipuli contratti assicurativi (nella specie, contro i danni e la responsabilità civile) con una società privata, per il tramite di un agente di essa, munito o meno di potere di rappresentanza, deve escludersi la ricorrenza, nei confronti di detto agente, di una situazione d'incompatibilità con la carica di consigliere municipale, sotto il profilo della partecipazione ad un "servizio nell'interesse del comune " (art. 3 n. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154), tenuto conto che tale servizio postula un apporto di tipo lavorativo, una prestazione di opera, o comunque una attività continuativa indirizzata al soddisfacimento di esigenze dell'ente territoriale, e non è pertanto ravvisabile né in relazione alla prestazione della garanzia assicurativa (ancorché in forza di una pluralità di rapporti contrattuali), né in relazione agli interventi dell'agente in sede di stipulazione e gestione delle relative polizze." (Sez. I, 23-4-1987 n. 3918).

Omissis.